



Sentenza n. 87 /2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37469/PC del registro di segreteria, sul ricorso
proposto **ad istanza di:**

XX (XX), rappresentato e difeso dagli Avv. Gaetano Stefano PESANTE e Marcello
MARIELLA, con studio in Foggia in Via Monfalcone n. 5;

nei confronti di:

- **I.N.P.S.** - Gestione Dipendenti Pubblici, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21
(C.F. 80078750587), in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, non costituito;

Oggetto: rideterminazione trattamento pensionistico.

Ritenuto e considerato che:

1. con il presente ricorso – ritualmente depositato – il ricorrente (ex dipendente dell’Ente Poste ed ora Poste Italiane Spa, fino al XX) postulava la riliquidazione dell’assegno pensionistico;
2. lo stesso ricorrente, in data XX ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
3. l’INPS non si è costituito;

4. la disciplina applicabile alla rinuncia agli atti del giudizio trova attualmente la sua fonte nell'articolo 110 c.g.c., ove si prevede che la rinuncia agli atti può essere fatta in qualunque stato e grado della causa e che essa produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme; il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. La declaratoria di estinzione del processo, infine, non dà luogo a pronuncia sulle spese;

5. non essendovi stata alcuna formale accettazione della rinuncia da parte dell'Inps in quanto non costituitosi, occorre procedere a dichiarare estinto il processo, non ravvisandosi alcun interesse alla prosecuzione del giudizio da parte dell'amministrazione convenuta;

6. all'odierna udienza, nessuno presente, il giudizio è stato dunque definito come da dispositivo della presente sentenza, di seguito trascritto.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in epigrafe, dichiara estinto il processo.

Nulla per le spese.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza dell'11 aprile 2024.

IL GIUDICE

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 15/04/2024

L'assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma